

27. [(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]

Codice di procedura civile Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile Titolo II: DEGLI ESPERTI E DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE Capo II: DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE Sezione I: Dei consulenti tecnici nei procedimenti ordinari Sezione II: Dei consulenti tecnici nei procedimenti corporativi 27. (1) [(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]

Art. 27. (1) [(Consulenti in materie regolate da norme corporative o da accordi economici)]

(1) Omissis.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello